STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE S. MARIA ANNUNZIATA MORCIOLA

Natura

Art. 1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, costituito in attuazione del: can. 536 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di comunione e partecipazione dei fedeli alla vita della parrocchia e rappresenta l'intera comunità parrocchiale nell'unità della fede e nella varietà dei suoi carismi e ministeri.

Fini

- Art. 2. Il Consiglio pastorale parrocchiale ha i seguenti scopi:
- a) riflettere sulla situazione della comunità parrocchiale e di tutta la popolazione del territorio;
- b) individuare le esigenze religiose e sociali della popolazione e proporre ai pastori gli interventi opportuni;
- c) studiare le modalità di attuazione, nell'ambito della parrocchia, del piano pastorale diocesano e delle direttive del Vescovo e degli organismi pastorali diocesani;
- d) elaborare il progetto di pastorale parrocchiale e farne la verifica nei tempi stabiliti;
- e) favorire la comunione tra i cristiani di diversa formazione culturale, sociale e apostolica e tra i gruppi ecclesiali, al fine di costituire insieme la comunità parrocchiale;
- f) essere strumento di collegamento e collaborazione con il Consiglio pastorale U. P e diocesano.

Composizione

Art. 3. Del Consiglio pastorale parrocchiale fanno parte: il Parroco, che ne è il presidente, gli altri presbiteri e i diaconi residenti in parrocchia; il segretario ed il cassiere del Consiglio parrocchiale per gli affari economici. Inoltre i rappresentanti delle comunità dei catechisti, degli animatori liturgici, della Caritas parrocchiale, delle famiglie, degli educatori; un rappresentante di ogni associazione, gruppo, confraternita e movimento ecclesiale; un rappresentante di ogni comunità religiosa un rappresentante del comitato delle feste.

Di questi consiglieri vengono nominati i sostituti che suppliranno i titolari in casi di inadempimento.

Possono pure farne parte altri laici nominati dal parroco, in misura inferiore ad un terzo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti laici il Coordinatore.

Sostituzioni

Art. 4. I consiglieri decadono dall'ufficio in casi di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive. Nel caso di morte , dimissioni, decadenza, revoca o permanente impossibilità a partecipare alle riunioni di

uno o più membri del Consiglio, il Parroco provvede entro quindici giorni a nominare i sostituti, seguendo le indicazioni dell'art.3.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

<u>Riunioni</u>

Art. 5. Il Consiglio pastorale parrocchiale si riunisce ordinariamente una volta ogni 2 mesi in un giorno fisso, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno o che ne sia fatta a lui richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

Alla riunione del Consiglio possono partecipare, su invito del Presidente, anche altre persone.

Di ogni riunione sarà redatto il verbale, che sarà conservato negli archivi della parrocchia. Tale registro sarà visitato dal Vicario U.P. nella visita annuale alle parrocchie e presentato al Vescovo nella visita pastorale.

Compiti del Presidente

Art. 6. Spetta al Presidente:

- a) la convocazione del Consiglio;
- b) la determinazione dell'ordine del giorno delle riunioni;
- c) la presidenza delle riunioni;
- d) la designazione del segretario tra i Consiglieri

Compiti del Coordinatore e del Segretario

Art. 7. Al Coordinatore spetta il compito di moderare lo svolgimento delle riunioni del Consiglio.

Il Segretario:

- a) trasmette tempestivamente gli avvisi di convocazione alle riunioni;
- b) redige sull'apposito registro il verbale di ogni riunione e, nella seduta successiva, lo legge per l'approvazione del Consiglio e la firma del Presidente;
- c) conserva nell'archivio parrocchiale gli atti e i documenti attinenti al Consiglio e alle Commissioni;
- d) tiene i contatti previsti con il Consiglio pastorale U. P. e diocesano e gli altri organismi pastorali;
- e) svolge gli altri normali compiti di segreteria.

Funzione del Consiglio

Art. 8. Il Consiglio pastorale parrocchiale ha funzione consultiva, non deliberativa: In esso si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nell'attività parrocchiale, in conformità al can. 212.3.

Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere e non se ne discosterà se non per gravi motivi.

Convocazione straordinaria

Art. 9. L'avviso straordinario di. convocazione viene fatto pervenire ai Consiglieri a cura del Segretario e contiene l'indicazione dell'ordine del giorno stabilito dal Presidente e la precisazione del luogo e dell'orario di inizio e termine della riunione stessa.

Svolgimento dei lavori

Art. 10. Lo svolgimento dei lavori del Consiglio viene moderato dal Coordinatore. In apertura di riunione, dopo l'invocazione dello Spirito Santo, viene letto il verbale della riunione precedente; i Consiglieri possono chiedere chiarimenti e rettifiche; dopo, il verbale viene approvato. Si ha cura che quanto programmato nella precedente riunione sia stato attuato secondo le previsioni.

Si passa poi all'esame degli altri punti all'ordine del giorno. Ogni argomento viene presentato dal relatore incaricato; esaurita la relazione, i Consiglieri possono chiedere la parola per alzata di mano.

Di norma, esaurita la discussione, i Consiglieri passeranno alla votazione di valore consultivo su chiari quesiti attinenti all'argomento, formulati dal Presidente d'intesa col relatore. La votazione ha luogo normalmente per alzata di mano. Il Presidente richiede il voto a scrutinio segreto (con schede), qualora si tratti della scelta di persona e lo ritiene opportuno per altre ragioni: Il verbale riporta per ciascun quesito il risultato: voti favorevoli, contrari, nulli, schede bianche, astenuti.

L'ordine del giorno termina con la voce "varie ed eventuali", In riferimento alla quale ogni consigliere può presentare proposte al Segretario, nell'ambito delle competenze del Consiglio, fino all'inizio della riunione.

Per ciò che concerne la vita del dell'U.P. e della diocesi, copia del

verbale può essere inviata, a cura del Segretario, rispettivamente al Consiglio pastorale U. P..

Commissioni

Art. 11. Il Consiglio pastorale parrocchiale si articola in Commissioni per materia: per catechesi, famiglia, oratorio, carità, liturgia, ed altre secondo le esigenze della parrocchia.

Possono fare parte delle Commissioni anche persone che non appartengono al Consiglio, nominate dal Parroco.

Ogni Commissione elegge al suo interno un Segretario, che provvede alla convocazione, previo assenso del Parroco, alla verbalizzazione e a riferire in Consiglio sui lavori della stessa Commissione.

Assemblea pastorale parrocchiale

Art. 12. Il Consiglio tiene almeno una volta all'anno un'assemblea aperta a tutti i parrocchiani e cittadini che desiderano partecipare, per illustrare a tutti le linee dell'attività parrocchiale ed ascoltare i pareri e suggerimenti.

Rinvio e norme generali

Art. 13. Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le norme del diritto generale.

Il presente statuto resterà in vigore per un triennio.